



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE
UFFICIO ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 1171 del 21/10/2026

Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO AI SENSI DELL' ART.42, COMMI 5 SS. DEL D. LGS N. 151/2001
MATRICOLA NUM. 710 - PERIODO DAL 19 OTTOBRE AL 28 OTTOBRE 2026.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina il diritto al congedo straordinario per l'assistenza di persone con disabilità in situazione di gravità e testualmente recita *"Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo."*;
- L' art. 42 comma 5-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 prevede *"Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona"*;
- L'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, così come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, al comma 5-ter recita: *"Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; ..."*; il successivo comma 5-quinquies prevede: *"Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53"*;
- Il Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1 del 2012, diramata dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 119 del 2011 al citato art. 42, al paragrafo 3, lett. d), ha precisato che *"i periodi di*

congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità";

- la Legge n. 350/2003 all'art. 3 comma 106 modifica il suddetto art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, sopprimendo il vincolo di cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap grave;

- la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2009 ha esteso il diritto al congedo biennale retribuito anche al figlio convivente di genitore gravemente disabile;

- la Circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 03/02/2012 prevede all'art. 3, lett. b) ("Le modalità di fruizione"), comma 3: *"Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi."*;

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 23265 del 14/10/2026, presentata dalla dipendente identificata con matricola n. 710, finalizzata a richiedere la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi della normativa sopra richiamata, specificatamente per il periodo compreso dal 19/10/2026 al 28/10/2026;

Preso atto che con determina n° 931 del 11/08/2026 rettificata con determinazione n. 935 del 12/08/2026 la dipendente è stata autorizzata a fruire dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92;

Visto il verbale rilasciato dalla ASL di Oristano, agli atti dell'Ufficio, relativo alla domanda n. 9211000182235, non soggetto a revisione e recante la data di definizione del 07/08/2026, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della L.05/02/1992 n. 104, la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap (L.05/02/1992 n. 104 e L.03/08/2009 n. 102 art. 20), ha riconosciuto l'interessato, portatore di handicap in situazione di gravità, (comma 3 art. 3);

Preso atto che, l'istanza suindicata, prot. n° 23265 del 14/10/2026, è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- il congedo straordinario in oggetto può essere fruito, nell'arco dell'intera vita lavorativa, per un periodo massimo complessivo di due anni;
- agli atti di questo Ente risulta che la dipendente, identificata con matricola n. 710, ha già usufruito di complessivi n. 215 giorni di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per l'assistenza a un familiare in situazione di disabilità grave, come risulta dai dati estratti, in data 16/10/2026, dal programma di rilevazione delle presenze, allegati alla presente;

Ritenuto:

- che la richiesta presentata dalla dipendente risulta meritevole di accoglimento, in quanto il soggetto da assistere non risulta ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato ed è convivente con la dipendente, identificata con matricola n. 710;
- di poter autorizzare la fruizione del congedo straordinario in oggetto, per complessivi n. 10 giorni, da usufruirsi nel periodo compreso dal 19/10/2026 al 28/10/2026;

Richiamati:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di comportamento della Provincia approvato con la delibera dell'Amministratore Straordinario n° 97 del 04/09/2024;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016 ed i principi ivi contenuti secondo cui la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali;

- l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 12 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) in cui è previsto un controllo effettivo da parte della stazione appaltante sulla esecuzione delle prestazioni;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- gli artt. 147 e 147-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di controlli interni;
- l'art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000 “Controlli esterni”;

Richiamate:

- il Regolamento sui controlli interni successivi degli atti approvato con la delibera del Consiglio n. 6 del 05/04/2013;
- la delibera dell'A.S. n. 39 del 31.03.2025 con cui sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2025;
- il Piano della prevenzione della corruzione 2026/2028 adottato con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 39 del 30.04.2026;

Visto il decreto del Presidente n. 13 del 14/05/2026 avente ad oggetto: “Conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim del Settore "Finanziario e Risorse umane" alla Dott.ssa Iacuzzi Dirigente del Settore "Affari Generali", con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente ad interim del Settore Finanziario e R.U.;

Dato atto che:

- il Responsabile del Servizio e del procedimento CADDEO TIBERIO, vista l'istruttoria di PIREDDA MARIA, con la presente proposta n. **3078** i cui contenuti sono riportati sopra, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto e ne propone l'adozione esprimendo a tal fine il proprio parere istruttorio favorevole;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e del punto 3.5 del “Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Oristano”, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 97 del 04/09/2024;

Accertata la propria competenza in materia

DETERMINA

per quanto detto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- **di prendere atto** dell'istanza n. 23265, presentata al protocollo in data 14/10/2026, dalla dipendente identificata con matricola n. 710 e che nulla osta alla concessione della medesima;
- **di concedere** alla dipendente, identificata con matricola n. 710, il congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e dell'art. 3, comma 106, della Legge n. 350/2003, per l'assistenza al familiare convivente riconosciuto, ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, quale portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3), con diritto alle prestazioni previste dall'art. 33, comma 3, della medesima Legge n. 104/1992, per complessivi n. 10 giorni da usufruirsi nel periodo compreso dal 19/10/2026 al 28/10/2026;
- **di dare atto** che il totale complessivo dei giorni di congedo fruiti dalla dipendente matricola n.710, comprensivo del periodo oggetto della presente determinazione, ammonta a **n. 225 giorni**;
- **di dare comunicazione** del presente atto alla dipendente matricola n. 710 ed al suo Dirigente di riferimento;
- **di trasmettere** il presente atto al Servizio Gestione Economica del Personale per gli adempimenti di competenza;
- **di dare atto** che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità

amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 21/10/2026

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: PIREDDA MARIA
Funzionario: CADDEO TIBERIO
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA